



NORME DI ARMONIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO E PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE

Il D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157 ha disposto le norme di armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione anche per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex Fondo Autoferrotranvieri.

1. PENSIONE DI VECCHIAIA PERSONALE VIAGGIANTE

L'art. 4 del D.P.R. suddetto dispone la modifica dell' articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e, nella nuova versione, recita: ... "b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio" ...

Prima dell'armonizzazione l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia di questi lavoratori era fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, mentre alla luce dell'intervenuta modifica il **requisito anagrafico è stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via generale** e vengono meno le c.d. "finestre".

<i>Periodo</i>	<i>Età Uomini</i>	<i>Età Donne</i>
1/1/2014 – 31/12/2015	61 anni e 3 mesi	58 anni e 6 mesi + 3 mesi
1/1/2016 – 31/12/2017	61 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
1/1/2018 – 31/12/2018	61 anni e 7 mesi	61 anni e 7 mesi
1/1/2019 – 31/12/2020	61 anni e 11 mesi	61 anni e 11 mesi
1/1/2021 – 31/12/2022	61 anni e 14 mesi	61 anni e 14 mesi

Il requisito anagrafico riportato **comprende** gli adeguamenti per la variazione della speranza di vita secondo la normativa vigente: (Dal 1/1/2016 scatta il secondo adeguamento per variazione della speranza di vita stimato in misura pari a 4 mesi. Ulteriori 4 mesi (stimati) scattano dal 2019. Dal 2021 i successivi incrementi, stimati in misura pari a 3 mesi, avranno cadenza biennale. Dal 1/1/2023 si aggiungono gli ulteriori mesi che verranno stabiliti tempo per tempo).

2. PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE

Nel D.P.R. 157/2013, all'art. 10, comma 1, viene disciplinato il caso di perdita del titolo abilitante e si stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, per il personale viaggiante **si applica la disciplina previgente** in materia di diritto e decorrenza.

In particolare, l'età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l'accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. "finestre" trimestrali (*legge n. 247 del 2007*) solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente.

Occorre tenere presente che il lavoratore che non si sottopone volontariamente alla visita medica per il rinnovo del titolo abilitante **non potrà** accedere alla pensione di vecchiaia anticipata secondo le vecchie regole.

In caso di perdita del titolo abilitante al compimento del 60° anno di età, inoltre, per espressa previsione di legge, **non vanno applicati gli aumenti per aspettativa di vita.**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI INVITIAMO A RECARVI PRESSO LA SEDE DEL PATRONATO ITAL-UIL PIÙ VICINA (vedi indirizzario sul sito www.italuil.it)